

# DISCIPLINARE D'INCARICO PER L' AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELL'AIUOLA POSIZIONATA ALL'INGRESSO DELLA SEDE DELLA COMUNITÀ MONTANA IN VIA FORNACE MERLO N. 2 IN COMUNE DI BARZIO

L'anno duemilaventi il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ nella sede della Comunità Montana VVVR sita in Barzio (LC) – Via Fornace Merlo 2, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di Legge,

TRA

Il Sig. \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento e, quindi, in nome e per conto della Comunità Montana VVVR, con sede in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_)

ED IL SIGNOR

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_ dell'azienda \_\_\_\_\_, con studio in \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_ Partita IVA \_\_\_\_\_),

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

## Art. 1 – Oggetto.

Oggetto del presente contratto è l'affidamento in gestione dell'aiuola all'ingresso della sede della Comunità Montana in Via Fornace Merlo n. 2 in località Pratobuscente in Comune di Barzio, rappresentata nell'**Allegato A**, della quale si allega illustrazione fotografica, secondo gli interventi previsti nel progetto presentato allegato al presente disciplinare.

## Art. 2 – Oneri a carico dell'affidatario.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, di pulizia e di mantenimento in condizioni decorose dell'aiuola che devono ricomprendere i seguenti interventi minimali:

- pulizia da eventuali rifiuti;
- rimodellazione, ricarica, concimazione e sarchiatura del terreno;
- semina di idoneo prato;
- taglio periodico dell'erba;
- piantumazione di essenze arboree autoctone, in numero e qualità come da progetto allegato;
- cura periodica delle essenze piantumate.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l'affidatario ha prestato apposita garanzia per l'esatto adempimento mediante fidejussione bancaria/polizza fidejussoria/versamento in contanti n. .... in data ..... rilasciata dal ....., per l'importo di € **250,00=**.

Lo svincolo avverrà dietro richiesta del gestore tramite il benestare dell'ente committente all'istituto garante.

## Art. 3 – Durata.

La durata dell'affidamento in gestione è stabilita in 5 anni decorrenti dalla data di presa in carico dell'aiuola da parte del gestore, rinnovabile, su richiesta del gestore stesso, per ulteriori 5 anni. Salvo disdetta anticipata e motivata da comunicarsi tra le parti, a mezzo pec o raccomandata AR, almeno 90 giorni prima della conclusione dell'anno contrattuale o salvo inadempienze, come previsto nel punto 10) dell'avviso.

## Art. 4 – Diritti dell'affidatario.

Come da progetto presentato, che si allega al presente provvedimento, il soggetto affidatario posizionerà all'interno dell'aiuola n. 1 cartello monofacciale contenente il simbolo, il marchio commerciale o il proprio "logo". I cartelli dovranno avere dimensioni rapportate alla superficie dell'aiuola stessa con dimensione minima di m.0,70 x 0,50.

La base inferiore dei cartelli non potrà avere un'altezza da terra superiore a 10 cm. I cartelli dovranno recare lo stemma e la scritta della Comunità Montana e del Parco Regionale della Grigna Settentrionale (come da loghi allegati), il logo e la denominazione dell'azienda sponsor ed un messaggio del seguente tenore: "verde curato da ...(*nome azienda*)...", come da modello

**ALLEGATO B.**

**Art. 5 – Norme di sicurezza.**

Il soggetto che prende in gestione l'aiuola, nell'esercitare tale adempimento, si obbliga al rispetto di tutte le norme assicurative, sul collocamento ed antinfortunistiche per il personale da utilizzare, a collocare durante i lavori tutta la segnaletica occorrente in considerazione della presenza del viale di accesso alla sede della Comunità Montana nonché del relativo parcheggio, sollevando la Comunità Montana ed il personale del Settore Tecnico da qualsivoglia responsabilità che possa derivare dalla esecuzione dei lavori di manutenzione in oggetto.

Per tutto il periodo di realizzazione e manutenzione il soggetto affidatario è tenuto al rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e a tutte le opere provvisorie atte a garantire la sicurezza degli addetti al lavoro e la sicurezza.

**Art. 6 – Variazioni.**

Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione al progetto iniziale dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Settore Tecnico della Comunità Montana.

Il Settore Tecnico della Comunità Montana si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche geometriche e strutturali dell'aiuola, la relativa segnaletica senza che l'affidatario possa rivendicare alcunché dalla Comunità Montana.

**Art. 7 – Recesso anticipato.**

La Comunità Montana, attraverso il Settore Tecnico, valuterà la corrispondenza di quanto proposto con quanto realizzato, nonché il rispetto di tutti gli obblighi contenuti nel disciplinare d'incarico. In caso di esito negativo della verifica ed il perdurare della situazione di inadempimento, il Settore Tecnico proporrà alla Giunta Esecutiva il recesso del contratto.

Sarà comunque prevista la facoltà della Comunità Montana:

- di procedere al recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile con obbligo di preavviso scritto di 90 giorni naturali e consecutivi;
- di introitare la cauzione prestata a garanzia del contratto di gestione per il mancato rispetto degli impegni assunti.

**Art. 8 – Rimozione rimessa in pristino.**

Al termine del periodo di utilizzo, o in caso di recesso anticipato, tutti i manufatti presenti dovranno essere rimossi a cura e spese del soggetto affidatario, senza nulla pretendere dalla Comunità Montana per eventuali spese sostenute.

Resta inteso, comunque, che le essenze piantumate resteranno, alla fine del periodo di affidamento, di proprietà della Comunità Montana.

**Art. 9 – Norma di rinvio.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare d'incarico, si fa riferimento alle norme vigenti: Codice Civile.

**Art. 10 – Spese di stipulazione e disposizioni finali.**

Il presente contratto di gestione ha valore negoziale tra le parti ed è impegnativo per la Comunità Montana dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti.

Il presente atto è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del PR 26 aprile 1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, verrà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusto art. 40 del citato decreto a cura e spese del richiedente in caso d'uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

Barzio, \_\_\_\_\_

L'AFFIDATARIO

IL COMMITTENTE